

ASSOCIAZIONE CULTURALE IBTG –SCUOLA GESTALT DI TORINO

REGOLAMENTO DEI CORSI QUADRIENNALI DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA GESTALT

CAPITOLO I: DESCRIZIONE, FINALITÀ, CRITERI DI AMMISSIONE

Art. 1 Istituzione corsi di formazione in psicoterapia

L'Associazione IBTG – Scuola Gestalt di Torino, con riferimento al punto 3 del proprio Atto Costitutivo ed all'art. 4 del proprio Statuto ed in base alla legge 56/89 ed ai successivi Decreti e Circolari, organizza presso la propria sede in Torino Corsi Quadriennali di Specializzazione in Psicoterapia Gestalt, specificamente riconosciuti in base al D.M. 29/1/02 – G.U. n. 42 del 19/2/02. L'attivazione dei corsi presso altre sedi è disciplinata dai Decreti e dalle Disposizioni in materia.

Art. 2 Obiettivi della formazione

La finalità dei Corsi Quadriennali è quella di formare psicoterapeuti individuali, della coppia, della famiglia e di gruppo che alla conoscenza dei concetti fondamentali della psicologia e delle altre psicoterapie, uniscano l'apprendimento e l'elaborazione personale dei concetti teorici e delle tecniche fondamentali della Psicoterapia Gestalt e lo sviluppo di capacità personali e professionali in ambito clinico tali da consentire la cura delle diverse espressioni del disagio psichico (art.7 comma 1, L 509/98).

Art. 3 Criteri di ammissibilità

Ai Corsi sono ammessi in qualità di allievi i laureati in Medicina e Chirurgia ed in Psicologia in possesso di abilitazione all'esercizio della professione e dell'iscrizione ai rispettivi Albi o che conseguano le stesse entro la prima sessione successiva all'inizio del Corso (art. 7 comma 2, L 509/98) con immediata iscrizione all'Albo. I candidati sono tenuti a farne pervenire alla Scuola adeguata documentazione.

Art. 4 Costruzione del gruppo di apprendimento

Il Corso è fondato sulla costruzione di un gruppo di apprendimento in grado di favorire il processo di sviluppo personale e professionale dei singoli allievi. Il numero massimo di allievi per ogni anno in ciascuna sede è pari a 17 . Il gruppo degli allievi sceglie fra i propri membri un Referente che ha il compito e la responsabilità di rappresentarlo nelle comunicazioni fra Scuola e Gruppo (v. art. 8).

Art. 5 Selezione dei candidati

La selezione dei candidati (art 7 comma 4, L509/98) avviene tramite colloqui – condotti dal Direttore della Scuola o dal Responsabile Didattico o da membri preposti del Collegio Docenti - e tramite la partecipazione ad un primo incontro di presentazione e selezione nel gruppo di apprendimento, in modo da valutare:

- titoli di studio e curriculum professionale
- caratteristiche di personalità
- attitudine alla relazione di aiuto
- motivazioni all'attività psicoterapeutica

Nel caso in cui le domande di ammissione superino il numero dei posti disponibili, si formerà una graduatoria in base ai criteri menzionati ed, in seconda istanza, all'ordine di presentazione delle domande.

Art. 6 Allievi provenienti da altre formazioni riconosciute e trasferimenti di sede

Il riconoscimento dei crediti formativi preliminarmente acquisiti ai fini dell'abbreviazione del percorso formativo - per quegli studenti in possesso di idonea documentazione attestanti una precedente formazione teorica e pratica in psicoterapia in scuole riconosciute ai sensi della L 56/89 - avviene per decisione del Direttore della Scuola (Art. 7 comma 5 del D.M. 509/98). Tale procedura si applica anche per le richieste di trasferimento ad eventuali nuove sedi, accolte soltanto eccezionalmente e dopo attenta valutazione delle motivazioni dell'allievo che ne fa richiesta.

Art. 7 Obbligo di frequenza, debiti e crediti formativi

È obbligatoria la frequenza; per l'ammissione all'anno di corso successivo le assenze non possono comunque superare il 10% del monte ore di formazione annuale; per l'ammissione all'esame le assenze totali non devono superare nel quadriennio il 10% del monte ore di formazione complessivo; l'attività di tirocinio va espletata nella sua interezza. Eventuali eccedenze nelle assenze rispetto a tale quota dovranno essere recuperate da parte ed a carico dell'allievo.

Art. 8 Quote di iscrizione, rateazione, modalità di pagamento

La frequenza di ciascun anno di corso prevede il pagamento di una quota stabilita in sede di contratto formativo annuale e secondo una prefissata rateazione; negli anni successivi la quota annuale può subire limitate modifiche dovute a variazioni dei costi organizzativi e didattici.

La quota annuale comprende:

- l'iscrizione alla Associazione IBTG- Scuola Gestalt di Torino
- la partecipazione al Convegno Annuale della Scuola Gestalt di Torino
- l'onorario, i costi di eventuale traduzione, viaggio, alloggio dei formatori/supervisor, i
- i costi di alloggio degli allievi per gli incontri a carattere residenziale
- il costo delle sessioni psicoterapeutiche di gruppo
- il costo degli esami intermedi e finali
- l'utilizzo delle strutture didattiche
- i costi di svolgimento del tirocinio
- la copertura assicurativa
- l'abbonamento annuale alla rivista "Quaderni di Gestalt"
- l'utilizzo della biblioteca della Scuola
- i costi di segreteria
- i costi di tutoring.

Sono a carico degli allievi e non compresi nella quota annuale:

- l'eventuale alloggio in strutture esterne alla Scuola per tutti gli incontri non residenziali
- i costi di viaggio e vitto dei partecipanti
- il percorso terapeutico individuale
- la partecipazione ai Convegni Nazionali FISIG – Federazione Italiana Scuole ed Istituti di Gestalt

Il viaggio, i pasti, l'alloggio, di eventuali osservatori, assistenti, tirocinanti non sono a carico del gruppo. L'allievo, con l'iscrizione a ciascun anno di corso, si impegna formalmente e legalmente, anche in caso di propria decisione unilaterale di interruzione della frequenza, al pagamento dell'intera quota annuale nelle scadenze previste. Eventuali ritardi nel pagamento saranno sottoposti al pagamento di una quota di mora prestabilita; ulteriori e recidive inadempienze porteranno alla sospensione od annullamento del percorso formativo e saranno perseguite a norma di legge.

CAPITOLO II: L'ATTIVITÀ FORMATIVA

Art. 9 Programma formativo

L'insegnamento teorico prevede (art. 8 comma 2 L 509/98):

- a. un'ampia parte di psicologia generale, di psicologia dello sviluppo, di psicopatologia generale e clinica nonché la presentazione e discussione critica dei principali indirizzi psicoterapeutici
- b. l'approfondimento specifico dell'indirizzo metodologico e teorico – culturale della Psicoterapia della Gestalt
- c. la partecipazione nel corso del quadriennio (a proprio carico) ad almeno un Convegno Nazionale della FISIG o Federazione Italiana delle Società ed Istituti di Gestalt

La formazione pratica prevede:

- a. un percorso di psicoterapia individuale di almeno 60 ore nel quadriennio con uno/a psicoterapeuta (che non sia anche contemporaneamente trainer) accreditato/a dalla Scuola Gestalt di Torino e iscritto alla SIPG – Società Italiana della Psicoterapia della Gestalt e/o alla EAGT – European Association of Gestalt Therapy
- b. un percorso di crescita personale e psicoterapia didattica in gruppo dove l'allievo approfondisce la consapevolezza delle proprie caratteristiche relazionali e di personalità ed impara a relazionarsi con gli altri non secondo modalità difensive, dominanti o manipolative ma bensì seguendo criteri di autenticità, responsabilità e rispetto della persona.
- c. l'apprendimento esperienziale sotto la guida, l'assistenza e supervisione del trainer sia dell'atteggiamento che della prassi della Psicoterapia della Gestalt nella conduzione sempre più autonoma delle sedute svolte sia con colleghi allievi del gruppo di apprendimento sia con pazienti modello ad esso esterni.
- d. il percorso di tirocinio che prevede documentate esperienze in strutture e servizi pubblici e privati accreditati

Art. 10 Ordinamento didattico

Il programma ed il monte ore dei diversi insegnamenti con l'indicazione dei relativi docenti, l'articolazione delle attività di training teorico, pratico-esperienziale e di tirocinio sono riportate nell'Ordinamento Didattico, che viene verificato e revisionato regolarmente e, quando necessario, aggiornato dal Collegio dei Docenti nel rispetto delle indicazioni di legge (art. 8 comma 3 e 4, art. 9 comma 1 e 2, L 509/98).

Ogni anno possono venire attivati, per decisione del Collegio dei Docenti, convegni e seminari di interesse clinico e psicoterapeutico, di carattere teorico e/o esperienziale, che possono costituire credito formativo o parte integrante del programma di formazione.

Art. 11 Struttura e sedi degli incontri formativi

La formazione teorica ed esperienziale ad indirizzo gestaltico, la supervisione, gli insegnamenti di base ed integrativi (art. 8 comma 3 L 509/98) si svolgono nel corso di weekends intensivi e/o in incontri infrasettimanali con cadenza e durata variabile. Gli incontri si svolgono generalmente presso la Sede della Scuola a Torino (via Andrea Doria 27), o in forma residenziale presso il Centro di Cascina Maruia (strada Maruia 11, Casalborgone, Torino) o presso altre strutture similari convenzionate.

Art. 12 Monitoraggio dell'attività didattica

E' compito del Direttore della Scuola e del Coordinatore Organizzativo di predisporre i tempi e le modalità per cui l'attività formativa possa essere monitorizzata nei suoi vari aspetti (art. 10 comma 1 e 2 L 509/98). Gli allievi ed il gruppo di apprendimento sono chiamati a loro volta ad esprimere valutazioni e suggerimenti che vengono poi discussi nell'ambito del Collegio Docenti.

Art. 13 Convenzioni per il tirocinio

La Scuola provvede alla convenzione con strutture socio sanitarie pubbliche o private accreditate in cui gli allievi possano svolgere attività di tirocinio (art. 8 comma 4b, L 509/98) al fine di verificare l'efficacia dell'indirizzo metodologico e teorico-culturale seguito dalla Scuola nei confronti di una fascia sufficientemente ampia di situazioni cliniche e di problematiche psicopatologiche, garantendo la copertura assicurativa e la supervisione dei casi clinici per i quali l'allievo partecipa al trattamento.

CAPITOLO III: ORGANIZZAZIONE E QUALIFICA DEL CORPO DOCENTE

Art. 14 Il Direttore della Scuola

Il Direttore della Scuola Gestalt di Torino è nominato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione IBTG – Scuola Gestalt di Torino. Egli presiede il Collegio Docenti all'interno del quale propone le nuove nomine per incarichi vacanti, sceglie il Coordinatore Organizzativo, i Coordinatori di Corso, emette provvedimenti in materia di ammissione, sospensione ed espulsione.

Art. 15 Il Collegio dei Docenti

Il Collegio dei Docenti è costituito dai Docenti di approccio gestaltico di tutti i Corsi di Formazione in Psicoterapia della Scuola Gestalt di Torino. Esso è presieduto dal Direttore della Scuola e si riunisce almeno due volte all'anno; suo compito fondamentale è quello di confermare o modificare le linee programmatiche dell'attività didattica e di valutarne l'efficacia, di approvare le nuove nomine, di eleggere il Coordinatore Organizzativo ed i Coordinatori di Corso su proposta del Direttore.

Art. 16 Il Coordinatore Organizzativo

Il Direttore della Scuola individua all'interno di e propone al Collegio Docenti un Coordinatore Organizzativo per ognuna delle sedi eventualmente riconosciute, con il compito di rendere operative le linee programmatiche individuate dal Collegio dei Docenti nel rispetto delle indicazioni di legge e di predisporre quanto necessario al buon funzionamento dell'attività didattica (date, orari, compilazione di debiti formativi, verifica delle frequenze, ecc.). In caso di impedimento, il Coordinatore Organizzativo assume le funzioni del Direttore della Scuola

Art. 17 I Tutor di Corso

Il Direttore della Scuola ed il Coordinatore Organizzativo individuano e propongono al Collegio dei Docenti, un Tutor di Corso per ogni gruppo di apprendimento, scelto fra i docenti interni e/o gli psicoterapeuti di indirizzo gestaltico collaboranti con la Scuola, con il compito di agevolare gli adempimenti organizzativi ed il percorso formativo sia del gruppo che dei singoli allievi.

Art. 18 Il Comitato Scientifico

Il Direttore della Scuola nomina una Comitato Scientifico di tre esperti così composto: il Coordinatore Organizzativo, un altro membro del Collegio dei Docenti, un docente universitario nelle discipline di carattere basilare che non rivesta alcuno altro ruolo in seno alla Scuola. Compito del Comitato Scientifico è quello di analizzare e di valutare l'attività scientifica e didattica svolta, presentando annualmente al Ministero una relazione consuntiva ed una programmatica in base agli obblighi di legge (art. 4 comma 2 L 509/98).

Art. 19 Qualifica e nomina dei docenti

La nomina dei Docenti per incarichi di insegnamento che si rendessero vacanti è di competenza condivisa del Direttore della Scuola e del Collegio dei Docenti. La formazione è affidata, secondo le indicazioni di legge, a docenti con

specifica qualificazione nel settore, sia di provenienza universitaria che di documentata esperienza clinica e professionale (art. 11 L 509/98).

Si rileva una distinzione tra docenti di formazione ed approccio gestaltico, cui competono in particolare la supervisione, la formazione esperienziale e gli insegnamenti teorici caratterizzanti, ed altri docenti, cui sono affidati prevalentemente insegnamenti di carattere basilare (quali indicati dall'Art. 8 comma 3 del Regolamento) ed integrativo.

Possono accedere alla docenza di discipline teorico-pratiche dell'approccio gestaltico i Docenti che:

- siano iscritti all'elenco degli Psicoterapeuti,
- abbiano conseguito il Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Gestalt nella Scuola Gestalt di Torino o in altre Scuole di indirizzo gestaltico riconosciute,
- abbiano conseguito adeguata esperienza nella pratica clinica (almeno quinquennale dopo il corso di specializzazione) e adeguata formazione teorica alla docenza
- abbiano preferibilmente pubblicato pertinenti articoli teorici o di ricerca
- si mantengano in formazione continua sulle materie di pertinenza, attraverso l'aggiornamento sulla letteratura professionale corrente, e la partecipazione a convegni nazionali o internazionali.
- abbiano sostenuto una attenta verifica, da parte del Direttore o del Coordinatore Organizzativo della Scuola o di altro membro incaricato del Collegio dei Docenti, delle competenze teoriche, tecniche e delle capacità cliniche.

Per i docenti di nazionalità non italiana i criteri di riferimento vanno riferiti per analogia allo specifico contesto formativo e legislativo.

CAPITOLO QUARTO: VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Art. 20 Registro Didattico

L'attività formativa viene riportata in un apposito "Registro Didattico" del Corso, in cui per ogni specifico evento formativo sono riportati i contenuti, le ore complessive e le ore di presenza per ciascun allievo, firmati dal rispettivo Docente, dagli allievi presenti e controfirmati dal Direttore della Scuola.

Art. 21 Libretto Formativo

Il percorso dell'allievo viene riportato sull'apposito "Libretto Formativo". Esso contiene indicazioni su (art. 10 comma 1 L 509/98):

- frequenza alle ore di formazione in aula
- svolgimento del tirocinio
- acquisizione di conoscenze nell'area teorica e di capacità nell'area pratico-applicativa
- processo di crescita personale e professionale dell'allievo
- eventuali provvedimenti organizzativi o disciplinari
- eventuale percorso di psicoterapia individuale
- valutazione conclusiva in sede di esame
- eventuale frequenza di anni fuori corso.

Art. 22 Valutazioni annuali

Il passaggio all'anno di corso successivo avviene in sede di scrutinio a cui partecipano tutti i Docenti di indirizzo gestaltico dello specifico corso (tra cui il Coordinatore di Corso).

Strumenti di valutazione sono:

- le ore di frequenza alle ore di formazione e di tirocinio
- l'interazione dell'allievo all'interno del proprio gruppo di apprendimento
- il superamento di una prova teorica scritta
 - questionario sugli argomenti teorici (I anno)
 - tesina scritta sugli argomenti teorici (II anno)
 - verbatim di una propria seduta come terapeuta (III anno)
 - tesina teorico-clinica su un proprio caso come terapeuta (IV anno)
- la conduzione di sedute svolte sotto supervisione durante o a conclusione dell'anno di corso.

Criteri di valutazione sono (art.10 comma 2 L 509/98):

- la regolarità di frequenza valutata in termini di percentuale di ore di presenza e di debiti o crediti formativi
- la partecipazione ed il completamento con profitto delle ore previste di tirocinio
- la crescita personale in termini di autoconsapevolezza, di capacità di integrazione e di relazioni positive all'interno del gruppo di apprendimento
- l'acquisizione di conoscenza e comprensione degli argomenti teorici
- il livello di comprensione delle dinamiche intrapersonali, interpersonali e di gruppo

- la maturazione di competenze tecniche nell'area pratico-applicativa, e in particolare nell'atteggiamento terapeutico, nella capacità di stare all'interno di una relazione di aiuto, nella capacità di consapevolezza, empatia, contatto e dialogo, nella comprensione del processo, nella conoscenza della tecnica terapeutica

Gli esiti di scrutinio, adeguatamente motivati, possono essere (art.10 comma 2 L 509/98):

- ammesso all'anno successivo
- non ammesso all'anno successivo
- ammesso all'anno successivo con debito formativo da recuperare, allorché superiore al 10% annuale o complessivo, in ulteriori ore di formazione teorica e/ o esperienziale.

A sua volta l'allievo valuta almeno semestralmente, tramite la compilazione di questionari anonimi, la sua soddisfazione in merito alla qualità di:

- contenuto dei singoli insegnamenti
- capacità didattica dei singoli docenti
- organizzazione didattica complessiva
- servizi di segreteria

Art. 23 Esame finale e Diploma di Specializzazione

Il Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Gestalt, abilitante all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, viene rilasciato previo il superamento di un esame finale la partecipazione al quale è consentita sulla base dei seguenti punti:

- superamento degli scrutini del quarto anno
- ore di presenza e di credito formativo complessive nel quadriennio > 90%
- completamento documentato e proficuo della attività di tirocinio 100%

Qualora l'allievo non abbia espletato interamente a tali obblighi, dovrà provvedere a proprie spese al completamento del proprio iter formativo preliminarmente o nel periodo immediatamente successivo alla data di sostenimento dell'esame secondo le modalità stabilite dal Direttore della Scuola.

L'esame finale è condotto da una Commissione di uno o più esperti, Psicoterapeuti della Gestalt di riconosciuta esperienza e capacità clinica e/o didattica nominati dal Direttore della Scuola fra i membri del Collegio Docenti e/o fra qualificati docenti e professionisti esterni, sulla base dei seguenti elementi (art. 12 L 509/98):

- la stesura e discussione di una tesi di specializzazione incentrata sulla trattazione di un argomento strettamente inerente all'indirizzo psicoterapeutico gestaltico e/o la trattazione di un caso clinico trattato con supervisione durante il Corso di formazione
- la conduzione e discussione di una o più prove pratiche di conduzione di sedute psicoterapeutiche sotto la supervisione degli esaminatori.

La Commissione valuta il livello raggiunto e decide il conseguimento o meno del Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Gestalt, fornendo in ogni caso un dettagliato giudizio e le eventuali indicazioni individuali per il completamento della formazione e l'eventuale sostenimento di una nuova prova di esame.

Art. 24 Sospensione temporanea od esclusione definitiva dal programma di formazione

E' facoltà del Direttore della Scuola, sentito il parere del Coordinatore Organizzativo e del Coordinatore di Corso, sospendere temporaneamente, riammettere o escludere definitivamente l'allievo o per sua richiesta in presenza di rilevanti motivi di carattere personale o per sopravvenuta ed evidente mancanza delle condizioni di cui all'Art. 5 del presente Regolamento. È facoltà del Direttore della Scuola, sentito il parere del Coordinatore Organizzativo e del Coordinatore di Corso e di un esperto dell'Ordine Professionale di appartenenza, sospendere temporaneamente od escludere definitivamente l'allievo che abbia manifestato una condotta lesiva della deontologia professionale.

Art. 25 Modifica del programma durante l'anno di corso

La Scuola Gestalt di Torino si riserva espressamente la possibilità di modificare per motivi organizzativi date, luoghi, contenuti e docenti degli incontri, previa comunicazione agli allievi, senza che questo possa comportare alcuna richiesta o contestazione.

Art. 26 Firma del regolamento in sede di iscrizione

Al momento dell'iscrizione al Primo Anno, l'allievo sottoscriverà le norme del presente Regolamento per approvazione ed impegno vincolante per tutta la durata del Corso di studi.

FIRMA DEGLI ALLIEVI

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....

FIRMA DEL DIRETTORE DIDATTICO

TORINO

.....